

al piano regolatore comunale sia stata individuata come area di sicurezza ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della deliberazione 1/96 dell'Autorità di bacino del fiume Po in data 5 febbraio 1996; la distanza di 30 chilometri va intesa come distanza del confine del nuovo territorio comunale individuato dal confine del comune ove l'impresa è ubicata;

c) autorizzazioni delle competenti autorità per la realizzazione dei nuovi insediamenti o, se non ancora rilasciate, copia delle relative richieste presentate dal beneficiario;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi gli interventi da realizzare per la rilocalizzazione e gli eventuali investimenti realizzati con il finanziamento ottenuto ai sensi della l. 35/1995;

e) perizia giurata e asseverata che specifichi la capacità produttiva anteriore agli interventi e quella prevista a rilocalizzazione ultimata, nonché gli investimenti o interventi di ampliamento della capacità produttiva o di innovazione tecnologica, i cui oneri sono a carico del soggetto richiedente;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, limitatamente ai professionisti, che attesti l'iscrizione alla data del 20 luglio 1997 nell'apposito albo, collegio o ordine professionale.

2. Alla domanda di finanziamento dovrà inoltre essere allegato quanto necessario ai sensi della vigente normativa antimafia.

Art. 12.

(Contratto di finanziamento)

1. Il contratto di finanziamento può prevedere che l'erogazione del medesimo sia subordinata all'ottenimento dell'agevolazione. Lo stesso deve contenere l'indicazione che i pagamenti a carico del mutuatario siano quelli derivanti da un piano di ammortamento al tasso, determinato come in precedenza descritto, nominale annuo corrisposto in via semestrale posticipata a rata costante di capitale e interessi (metodo progressivo francese) (*), indicandone il relativo importo e le date di scadenza.

2. Il contratto deve, altresì, indicare l'importo della rata calcolata al tasso dell'1,5 per cento. Per il calcolo dei giorni è utilizzato l'anno commerciale prendendo in considerazione sia il giorno di erogazione del finanziamento sia quello di scadenza delle rate; ne consegue che la valuta di accredito dei rimborsi e dei contributi è quella del giorno successivo alla scadenza. Le scadenze semestrali sono fissate nei giorni 4 o 19 del mese, con valuta rispettivamente al 5 o al 20 del mese. Il contratto deve, infine, contenere l'impegno del beneficiario ad ap-

plicare l'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 13.

(Garanzia del Fondo istituito presso il Mediocredito Centrale)

1. I rischi derivanti alle Banche finanziatrici dalla mancata restituzione del capitale e dal mancato pagamento degli interessi, anche di mora, altri accessori, oneri e spese adeguatamente documentati, connessi o dipendenti dai finanziamenti, sono coperti, nei limiti delle disponibilità assegnate, dalla garanzia del Fondo centrale istituito presso Mediocredito Centrale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966 n. 976, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966 n. 1142.

2. La garanzia è concessa su espressa richiesta delle Banche e copre il 100 per cento della perdita che le Banche dimostrino di aver sofferto a chiusura delle procedure di recupero.

3. Qualora le Banche abbiano acquisito sul finanziamento la garanzia di un Confidi, le stesse devono darne tempestiva comunicazione a Mediocredito Centrale allegando copia della delibera del Confidi di concessione della garanzia, copia della convenzione sottoscritta con il Confidi o altra documentazione equipollente.

4. Non possono essere richieste ai beneficiari altre garanzie di alcun genere, salvo che sull'eventuale quota di finanziamento non agevolata. Fatta eccezione per la garanzia del Confidi, la garanzia del Fondo non è cumulabile con nessuna altra garanzia, pubblica o privata.

5. La garanzia del Fondo ha effetto dalla data della sua concessione da parte di Mediocredito Centrale o dalla data dell'atto di erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia.

6. In caso di revoca del contributo agli interessi per mancata destinazione delle somme da parte dei soggetti finanziati agli scopi previsti, ai fini dell'eventuale operatività della garanzia del Fondo dovrà pervenire a Mediocredito Centrale, pena l'automatica decadenza della garanzia, entro 2 mesi dalla data della delibera di Mediocredito Centrale di revoca del contributo, la comunicazione della Banca dell'avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento agevolato. In caso di parziale revoca del contributo per parziale mancata destinazione delle somme, la risoluzione del contratto potrà essere limitata alla parte di finanziamento non destinata agli scopi di legge, ai fini dell'eventuale operatività su di essa della garanzia.

$$\begin{array}{lll} \text{(*) la rata costante:} & R = C & \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \\ \\ \text{- la quota capitale al tempo k:} & C_k = R & \frac{(1+i)^{k-1}}{(1+i)^n} \end{array}$$

dove: C = Ammontare del finanziamento
i = Tasso semestrale posticipato (pari alla metà di quello nominale annuo indicato nelle comunicazioni del Mediocredito Centrale)
n. = Numero delle rate semestrali di rimborso del finanziamento

Gli arrotondamenti verranno effettuati all'unità più vicina sulla base di due decimali.